

Art. 25

Rapporti tra il Garante e l'amministrazione regionale.

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della l.r. 7/1980.

(...omissis...)

PAGINA BIANCA

L.R. 14 febbraio 2005, n. 8⁽¹¹⁾ - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Art. 2
Sistema integrato di intervento.

1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del Centro per la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in par-

¹¹ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 febbraio 2005, I S.O. al B.U. 14 febbraio 2005. n. 7.

ticolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'articolo 22, comma 4 della legge n. 328/2000, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

Art. 3

Formazione congiunta degli operatori.

1. La Regione sostiene, in accordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Centro per la giustizia minorile, gli enti locali e coinvolgendo gli enti di formazione accreditati e le università, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compresi il terzo settore ed il volontariato.

Art. 4

Tutela della salute.

1. La Regione, per tutelare la salute delle persone di cui all'articolo 1, garantisce secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 230/1999, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le ASL e le aziende ospedaliere (AO). In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie-tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

2. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le ASL, sedi di istituti penitenziari, di équipe integrate assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Per i soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL.

3. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

4. La Regione si impegna altresì, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, a rafforzare

e sostenere, secondo priorità stabilite, azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione.

5. Le ASL, sedi di istituti penitenziari, al fine di una informazione puntuale alle persone detenute sulle prestazioni erogabili, sulle modalità ed i tempi di accesso, promuovono la carta dei servizi sanitari, definendo gli ambiti di intervento, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Regione. La carta dei servizi sanitari è predisposta privilegiando forme di comunicazione rispettose della specificità e delle esigenze etniche e religiose.

6. La Regione si impegna ad individuare strutture terapeutiche idonee per adolescenti e si impegna altresì, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, ad incentivare gli istituti penitenziari a sperimentare i sistemi di telemedicina.

Art. 5

Attività trattamentali e socio educative.

1. La Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti, intra ed extramurari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, nonché gli interventi di housing sociale e quelli a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.

2. Per una efficace realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei servizi sociali, del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, del Centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, del terzo settore e del volontariato, anche mediante la formalizzazione di accordi atti a favorire le intese per la realizzazione di una presa in carico integrata.

3. La Regione sostiene, valorizza e finanzia, altresì, il coinvolgimento attivo, nell'ambito dell'area socio educativa, degli operatori esterni al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed al Centro per la giustizia minorile che concorrono alla realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, attraverso la stipula di accordi tra enti locali e istituti penitenziari per assicurare la presenza di educatori professionali da impegnare nelle attività trattamentali e di personale con funzioni di supporto alle attività educative da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale.

4. La Regione, nel rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale della sanzione penale di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, fi-

nanzia gli enti gestori di prestazioni socio-assistenziali in forma sperimentale per la durata di tre anni, garantendo la presenza di un numero adeguato di educatori negli istituti penitenziari della Regione, onde assicurare le necessarie prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta, in modo da coprire temporaneamente ed in via d'urgenza, l'attuale carenza complessiva di organico relativa a tale figura professionale.

5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alla problematiche relative alle vittime del reato, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area minori, attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale⁽¹²⁾.

Art. 6

Attività di assistenza alle famiglie.

1. La Regione promuove e sostiene interventi e progetti intra ed extramurari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.

2. A tal fine la Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di interventi di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, con le finalità e le modalità indicate all'articolo 45 della legge n. 354/1975 e nel D.P.R. n. 230/2000.

Art. 7

Attività di istruzione e formazione.

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, al Comitato regionale per l'educazione degli adulti ed alle province.

¹² Si veda la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 8/1206 "Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale".

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.

4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-obiettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 8

Attività lavorativa.

1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale n. 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo.

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.

2. La Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adequatezza e la congruenza degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e di istruzione e formazione lavoro, attraverso gli organismi preposti.

3. Annualmente, in occasione della presentazione del DPFR la Giunta regionale presenta al Consiglio, previo esame della commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una informazione sullo stato delle carceri lombarde, rispetto alla condizione delle infrastrutture, agli indici di affollamento, alle diverse tipologie dei reati, allo stato della salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, alla provenienza dei detenuti, al livello di alfabetizzazione, alle problematiche del lavoro e alle emergenze di carattere sociale rilevate.

5. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

a) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;

b) le politiche svolte in campo sanitario, con particolare riguardo agli strumenti posti in essere per garantire la continuità e l'efficacia delle cure mediche, nonché alle iniziative nel campo della prevenzione;

c) le misure attuate, con fondi propri e con risorse comunitarie (fondo sociale europeo), nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;

d) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai carcerati all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

6. La relazione dà conto altresì delle intese stipulate con il Ministero competente e con l'Amministrazione Penitenziaria nonché delle iniziative di sensibilizzazione e di sostegno svolte nei confronti degli enti locali, delle forze sociali e delle cooperative di detenuti.

7. Il Consiglio Regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

Art. 10

Il garante dei detenuti.

1. Il difensore civico regionale, sino al riordino complessivo dell'ufficio, assolve alle funzioni di garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento⁽¹³⁾.

Art. 11

Provvedimenti attuativi.

1. La Regione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti attuativi.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 3, trattamentali e socio-educative di cui all'articolo 5, di istruzione e formazione di cui all'articolo 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'articolo 8, si provvede con le risorse stanziatesi all'UPB 3.6.4.2.2.95 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione», la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di 1.000.000,00.

2. Alle spese per la tutela della salute di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

3. All'onere di 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

¹³ Si veda il Reg. 14 dicembre 2006, n. 10: "Definizione dei compiti del Garante dei detenuti".

PAGINA BIANCA

Reg. 14 dicembre 2006, n. 10⁽¹⁴⁾ - **Definizione dei compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari).**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).
2. Le funzioni di Garante dei detenuti, di seguito indicato come «Garante», sono svolte pro tempore dal Difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
3. Il Difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di Garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell'ambito delle materie di competenza regionale.
4. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.

Art. 2

Funzioni e obiettivi

1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di:
 - a) assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;
 - b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
 - c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all'articolo 1, comma 3, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

¹⁴ Pubblicato nel B.U. Lombardia 11 dicembre 2006, n. 50, S.O. 15 dicembre 2006, n. 3.

- d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) promuovere iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l'esecuzione delle pene;
 - f) collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedurali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della L.R. n. 8/2005.

Art. 3

Modalità di intervento

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, il Garante collabora con le autorità competenti al fine di rendere efficace l'attività prevista dal presente regolamento.
2. Il Garante può effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
3. Il Garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all'avente diritto.
4. Le strutture regionali competenti rilasciano al Garante, entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalità di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.
5. Il Garante può convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.
6. Il Garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla L.R. n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il Garante può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.

ART. 4 COLLABORAZIONI

1. Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze.

ART. 5 RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull'attività svolta durante l'anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 8/2005.

2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni di Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale.

2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell'ufficio e tra l'altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l'attivazione e del carattere di gratuità degli interventi.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

PAGINA BIANCA

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽¹⁵⁾ - **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...omissis...)

11. Difensore civico.

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127⁽¹⁶⁾.

(...omissis...)

127. Controllo eventuale.

1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza as-

¹⁵ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

¹⁶ Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

soluta dei componenti il consiglio.

3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133⁽¹⁷⁾.

(...omissis...)

136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico⁽¹⁸⁾.

¹⁷ Il presente articolo corrisponde ai commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

¹⁸ Il presente articolo corrisponde al comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.